



**FITA**

**Unione Nazionale Imprese di Trasporto**

**Sede Nazionale**

00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A

Tel (06) 441881

Fax (06) 44249506 – E Mail: fita@cna.it

**Sede di Bruxelles**

ISB – 36-38, Rue Joseph II – 1000 – Bruxelles

Tel + 322 2307440

Fax + 322 2307219 – E-Mail: bruxelles@cna.it www.cna.it/fit

Prot. 019/MC/mti

Roma, 4 maggio 2023

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita**

**Al Consiglio Nazionale CNA Fita**

**Ai Responsabili Regionali e Territoriali CNA Fita**

**Oggetto: sono stati finalmente sbloccati 285 milioni di euro già stanziati a favore delle imprese di autotrasporto e prevista l'esenzione dal contributo ART - Ad annunciarlo un comunicato del Vice Ministro Rixi**

Cari colleghi,

**il Vice Ministro Rixi, con una nota diffusa nella giornata del 3 Maggio c.a., ha annunciato lo sblocco di 285 milioni di euro destinati alla categoria per far fronte all'eccezionale incremento dei costi del carburante sostenuti nel 2022 e l'esonero del contributo ART per l'esercizio finanziario 2023.**

Le misure sono contenute negli **articoli 29 e 30 del c.d. Decreto Lavoro** (che si allegano) così come approvato dal CdM il 3 maggio ed **in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.**

In particolare, dalla lettura del testo attualmente a nostra disposizione (ancora non pubblicato in G.U.), l'articolo 29 del C.D. Decreto Lavoro, **interviene sull'articolo 14 del D.L. n.144/2022 (c.d. Aiuti-ter) con le seguenti modificazioni:**

- **Il comma 1 è sostituito** prevedendo =
  - a) il riconoscimento del beneficio di **85 milioni di euro** sotto la forma del **CREDITO DI IMPOSTA per le spese di carburante sostenute nell'anno 2022 (1° trimestre?)**
  - b) **a favore delle imprese esercenti l'attività** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera" a", **numero 2** del D.L.gs n.504/1995: **AUTOTRASPORTO C/PROPRIO**
  - c) le eventuali **risorse residue** possono essere utilizzate per il riconoscimento di un **credito di imposta nella misura del 12% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022** da parte delle **imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n.50/2022 (sia di trasporto merci c/terzi che c/proprio)**
- **comma 1-bis** = è riconosciuto un contributo di **15 milioni di euro alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada**

**L'articolo 29 del c.d. Decreto lavoro, interviene poi sulla Legge di Bilancio per l'anno 2023 (L. n.197/2022) apportando le seguenti modificazioni:**

- **il comma 503 dell'articolo 1, è sostituito prevedendo:**
  - a) il riconoscimento del beneficio di **200 milioni di euro** sotto la forma del **CREDITO DI IMPOSTA nella misura del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022**
  - b) **a favore delle imprese esercenti l'attività** di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera" a", **numero 1** del D.L.gs n.504/1995 : **AUTOTRASPORTO C/TERZI**

Come già esplicitato in altre nostre note informative, **le risorse di cui al comma 1 ( 85 milioni di euro), servono per dare corso alle richieste del c/proprio di riconoscimento del credito di imposta del 28% sui costi del gasolio (1° trimestre 2022) avallate dalla sentenza del TAR del Lazio emessa nel mese di novembre 2022.**

Questa circostanza consentirebbe di **sbloccare le circa 1.500 imprese di autotrasporto merci c/terzi che dalla data di cui sopra attendono il riconoscimento del credito di imposta per i costi sostenuti per l'acquisto di gasolio effettuato nel 1° trimestre del 2022.**

**Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa**



CONTENIMENTO CARO ENERGIA : c.d. Decreto Lavoro SBLOCCO DEI 285 MILIONI DI EURO GIÀ STANZIATI				
MISURA	IMPOSTO STANZIATO	% CREDITO DI IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO COSTI SOSTENUTI	STATO DELL'ARTE ED IPOTESI PROSPETTATA DAL MIT
<b>CREDITO DI IMPOSTA GASOLIO</b> D. n°21 del 21/03/2022 Art. 17 - Art. 3 Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "Aiuti" - L'art. 17 del D. n°21/2022 è abrogato (Art. 3, comma 5)	496.945.000 euro stanziati complessivamente 463.000.000 euro (circa) impegnati 33.945.000 Euro (circa) residuo complessivo 450.000.000 euro (circa) già riconosciuti al 29.11.2022 <b>13.000.000 euro (circa) bloccati</b>	28%	1° TRIM. 2022	Con gli 85 milioni di cui al D.L. n.144/2022 si intende dare soddisfazione alle richieste del conto proprio e quindi sbloccare anche le pratiche delle ca. <b>1.500 imprese di autotrasporto merci c/terzi bloccate dal 25.11.2022</b> (a seguito dalla sentenza del TAR Lazio che ha riconosciuto a posteriori il diritto ad usufruire dell'agevolazione anche alle imprese con veicoli c/proprio) e popolarne i cassetti fiscali
<b>COSTI GASOLIO</b> D.L. n.144/2022, art. 14, comma 1	<b>85 milioni di euro</b> (100 complessivi ci cui 15 milioni per servizi di trasporto persone)	28%	1° - 2° ( ? ) TRIM 2022	<b>Norma: c.d. Decreto Lavoro - Articolo 29, comma 1</b> <b>Credito di imposta a favore dei costi di gasolio sostenuti con i veicoli immatricolati in conto proprio.</b>
<b>COSTI GASOLIO</b> D.L. n.144/2022, art. 14, comma 1	<b>Eventuali risorse residue degli 85 milioni di euro</b> (100 complessivi ci cui 15 milioni per servizi di trasporto persone)	12%	2° TRIM 2022	<b>Norma: c.d. Decreto Lavoro - Articolo 29, comma 1</b> <b>Credito di imposta a favore delle imprese di cui al D.L. n.50/2022, art. 3, comma 1: "esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"</b> <b>N:B: con il generico rinvio alla lettera "a" si intendono quindi sia imprese c/terzi che c/proprio</b>
<b>COSTI GASOLIO</b> Legge n.197/2022, art. 1, comma 503	<b>200 milioni di euro</b>	12%	2° TRIM 2022	<b>Norma: c.d. Decreto Lavoro - Articolo 29, comma 3</b> <b>Credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci c/terzi</b>

Infine, con l'articolo 30 del c.d. Decreto lavoro, il Governo ha stabilito l'esonero dal versamento del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) richiesto per l'anno 2023.

Si ribadisce che quanto riportato nella presente nota è frutto della lettura di un articolato normativo non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale.

Ci riserviamo di dare maggiori e più precisi ragguagli non appena il decreto sarà pubblicato in G.U.

Cordiali saluti

(f.to) Mauro Concezzi  
Responsabile Nazionale CNA Fita

(1° maggio)

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO  
DEL LAVORO**

**STRALCIO PARTE DI INTERESSE**

**ART. 29**

**(Modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone)**

**(IN VERIFICA MEF)**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Ai fini riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro. Il contributo è riconosciuto fino a esaurimento delle richieste e nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, con priorità per le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle medesime di imprese di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 per l'acquisto di gasolio.

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, alle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.".

2. L'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 503 è sostituito dai seguenti:

“503. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

“503-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 503 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

b) al comma 504, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli”.

#### **ART. 30**

##### **(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)**

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Comunicato Viceministro Edoardo Rixi del 03/05/2023:**

**SBLOCCO 300 MILIONI ED ESENZIONE CONTRIBUTO ART**

Carissimo,

Il Consiglio dei ministri del Primo Maggio ha approvato il DL Lavoro con alcune importanti novità per il settore dell'autotrasporto grazie ai provvedimenti inseriti su proposta di questo Ministero.

L'articolo 29 del decreto semplifica le modalità di utilizzo dei contributi già stanziati per l'acquisto di gasolio usato come carburante dai trasportatori di merci in conto proprio e in conto terzi e dal settore delle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggette a obblighi di servizio pubblico.

Alla luce delle novità introdotte, pertanto, gli oltre 300 milioni di euro previsti dal DL Aiuti-ter (art. 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144) e dalla legge di bilancio 2023 sono stati resi fruibili sotto forma di credito di imposta, cumulabile anche con altre agevolazioni fiscali che abbiano a oggetto i medesimi costi.

Inoltre, è stata prevista sia l'esenzione per le imprese dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sia la garanzia sulla copertura per le domande del Bonus trasporti pervenute entro febbraio 2023 che superavano i limiti di spesa previsti.

Questo Ministero continuerà a lavorare a sostegno di un settore che reputa altamente strategico per l'economia del Paese, continuando a condividere le principali problematiche nel tavolo tecnico già operativo.

Cordialmente,

*Edoardo Rixi*  
*Vice ministro al Mit*